



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 - Data 31-07-2015

OGGETTO: IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 17:20 e prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capone Ferruccio	Sindaco-Presidente	Presente
Pizza Genoveffa	Consigliere	Presente
Ziviello Antonio	Consigliere	Presente
Clemente Generosa	Consigliere	Presente
Romaniello Diego	Consigliere	Presente
Palmieri Salvatore	Consigliere	Assente
Della Polla Virginia	Consigliere	Presente
Brandi Michele	Consigliere	Presente
Moscariello Giovanna	Consigliere	Presente
Gambone Emiliano	Consigliere	Assente
Dragone Valerio	Consigliere	Presente
Dello Buono Anna	Consigliere	Presente
Buonopane Rizieri	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 11 - Totale assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce il settimo argomento all'ordine del giorno concernente “*IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2015*”

Entrano in aula i Consiglieri Comunali Gambone Emiliano e Palmieri Salvatore –

Presenti n. 13 =

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera - “Rispetto all'IMU diciamo che la normativa è restata invariata rispetto al 2014, infatti, l'amministrazione per l'anno 2015 ripropone le stesse aliquote dell'anno 2014. La legge di stabilità 2013, la legge n. 228 del 2012 e successive modifiche, non ha determinato modificazioni sostanziali in merito alle aliquote IMU e alla discrezionalità dei comuni nello stabilire le aliquote. Vorrei soltanto definire quali sono i paletti che stabilisce la normativa rispetto alle abitazioni principali e agli altri immobili. Come stabilisce la normativa le abitazioni principali sono esentati dall'applicazione, eccezion fatta per alcune categorie catastali quali A1/A8/A9, mentre per tutti gli altri immobili l'aliquota base è del 7,6 per mille con la possibilità dei Comuni di variarla più o meno del 3 per mille. La legge di stabilità 2013 dà ulteriormente facoltà ai comuni di poter aumentare dello 0,8 per mille. Noi non prendiamo in considerazione questa facoltà così come non è stata presa in considerazione nel 2014.

Per quanto riguarda le entrate relative alla categoria D, queste non sono assorbite dal Comune ma bensì vanno direttamente nelle casse dello Stato. Vorrei soltanto precisare che la legge di stabilità 2013 stabilisce che l'importo che viene erogato dai cittadini non viene trasferito per intero alle casse del Comune ma, bensì, una quota pari a 30,75% del totale viene trattenuta a monte da parte dell'Agenzia delle Entrate per costituire il cosiddetto fondo di solidarietà comunale. Questo diciamo è uno dei motivi che penalizza un pò i cittadini perché siccome una percentuale dell'imposta pagata non va ai comuni, questo determina poi da parte dei comuni l'applicazione di un'aliquota magari maggiore rispetto a quella che poteva eventualmente essere applicata se il Comune percepiva il totale dell'importo.

Le aliquote che propone l'amministrazione per l'anno 2015 sono: aliquota dello 0,4% relativamente all'unità immobiliare e pertinenze, come indicato nella normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1/A8/A9; l'aliquota dello 0,76% relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili; l'aliquota dello 0,76% relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228. Ribadisco che questa aliquota dello 0,76% per le categorie D è quella che viene fissata dallo Stato come aliquota minima poi, eventualmente, il Comune può decidere di aumentare questa aliquota e la differenza va nelle casse comunali, però, l'amministrazione, così come ha fatto l'anno scorso, ha lasciato invariata l'aliquota dello 0,76% e, pertanto, l'importo va totalmente nelle casse dello Stato.

Questo è quello che propone l'amministrazione. L'importo che si prevede di incassare, stimato anche attraverso delle proiezioni fatte, è di circa € 650.000,00, lo stesso importo previsto per il bilancio 2014”

INDI

il Presidente, evocata la proposta “*IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2015*”, invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 13 =

Con n. 09 voti favorevoli e n. 04 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l'esposizione sulla materia dell'Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Richiamati:

– gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai Comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;

– l'art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

– gli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l'art. articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno 2015;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015, che ha differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 115 del 20 maggio 2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

– l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il D.lgs. 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, modificato dall'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che così recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico*”;

Evidenziato l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Visti:

– l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*;

– il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

– il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di esenzione IMU”* che all’art. 1 *“Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani”*, comma 1, lett. a), testualmente recita: *“A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”*;

Visto l’Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Acclarato che nell’elenco Istat di cui sopra l’altitudine del centro per il Comune di Montella è di 560 metri e la definizione contenuta nella colonna *“comune montano”* è *“T”* *Totalmente montano*;

Ritenuto, indi, che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Montella sono esenti dal pagamento dell’IMU;

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Considerato che:

- il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili;
- la base imponibile IMU è data:
 - per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti;
 - per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- le aliquote fissate dal legislatore sono:
 - aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento;
 - aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 20 maggio 2015 e, in particolare, l’art. 9, comma 2, che definisce il valore delle detrazioni con riferimento all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

Sostenuto dover determinare le aliquote I.M.U. per l’anno d’imposta 2015, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento	Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.
Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.
Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo statuto comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte documentale e probatoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, come rappresentata in premessa;

DELIBERA

1. *Approvare* la premessa nella sua interezza.

2. *Determinare*, per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota 0,4 per cento

Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

3. *Dare atto che:*

- ✓ l'art. 9, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 20 maggio 2015, definisce il valore delle detrazioni con riferimento all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- ✓ per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. *Onerare* il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 13 =

Con n. 09 voti favorevoli e n. 04 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 20-07-2015

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 20-07-2015

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 31-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
